



Prot. n. 1077/07-02
Data 10/03/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il comma 333 dell'art. 1 legge 23 dicembre 2014 n. 190 il quale dispone che, a decorrere dal 1° dicembre 2015, il dirigente scolastico non può conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per il primo girone di assenza del personale docente;

Visto l'organico funzionale di istituto;

Considerata l'impossibilità di sostituire la docente Giardina Tiziana assente nella scuola primaria G.C.Parolari con personale libero dal servizio;

Considerato che la Legge 190/2014, nel disporre il divieto di conferimento delle supplenze per il primo giorno che debbono restare ferme "la tutela e la garanzia dell'offerta formativa", facendo obbligo al dirigente scolastico di assicurare sia l'erogazione che la qualità dell'offerta formativa per le classi in oggetto;

Valutato che l'offerta formativa può, nel caso in oggetto, essere tutelata e garantita solo attraverso la sostituzione del docente assente con docente supplente temporaneo che assicuri il medesimo insegnamento, in modo da garantire l'offerta formativa programmata;

Considerata che le graduatorie di Istituto scuola primaria di posto comune sono esaurite, così come le graduatorie d'istituto degli Istituti scolastici vicini;

Vista la domanda di messa a disposizione della sig.ra Fogarin Francesca nata a Venezia (VE) il 03/05/1982

Verificato che l'interessata dichiara il titolo specifico di insegnamento alla scuola primaria Diploma magistrale conseguito presso l'Istituto Magistrale "L.Stefanini" di Mestre nell'a.a. 2001-2002

DETERMINA

di procedere al conferimento di una supplenza breve a partire dal giorno 10/03/2022 fino al termine dell'assenza della titolare con eventuale proroga del contratto, in caso del protrarsi dell'assenza dell'insegnante titolare.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luca Antonelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs n. 39/93